



Comunità della  
VALLE DI SOLE

# BANDO PER LA CONCESSIONE DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006

## ➤ **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO**

La redazione della domanda di concessione di facilitazioni di viaggio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione della Comunità della Valle di Sole, utilizzando apposito modulo appositamente predisposto.

## ➤ **2. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la podestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne, unicamente se costituisce nucleo autonomo diverso dai genitori nei casi presenti al punto 3 dell'allegato A) del decreto del Commissario della Comunità della Valle di Sole n. 97 dd. 09/10/2024.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

**PRESENTARSI PERSONALMENTE**  
(previo appuntamento al numero di telefono 0463 90 05 09 o mail  
[istruzione@comunitavalledisole.tn.it](mailto:istruzione@comunitavalledisole.tn.it))  
**PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO**  
**L'UFFICIO ISTRUZIONE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**  
**IN VIA DELLA GANA N. 10 – 38027 MALE' - TN**  
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DI  
**GIOVEDI' 28 NOVEMBRE 2024**

## ➤ **3. DESTINATARI**

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità della Valle di Sole e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025.

## ➤ **4. REQUISITI DI AMMISSIONE**

La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.

La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 2 chilometri. Tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

a) Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

b) Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera a), se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Le facilitazioni di viaggio non sono concesse per necessità correlate ai rientri periodici in famiglia degli studenti convittori.

#### ➤ **5. MODALITA' DI CALCOLO**

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3848, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3848, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta. La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è comunque concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

#### ➤ **6. MODALITA' DI CALCOLO**

Entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di facilitazione di viaggio la Comunità della Valle di Sole approva la graduatoria definitiva dei beneficiari. La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

#### **IMPORTANTE**

**Si precisa che qualora i fondi stanziati per la concessione del beneficio relativo alla facilitazione di viaggio, non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide ed ammesse in graduatoria, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.**

**A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'esito della domanda, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi per merito scolastico e dei punteggi per condizione economica familiare, nonché il calcolo dell'importo dell'assegno, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente paragrafo, sarà comunicato solo successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria.**

➤ **7. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/Leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. L'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il **DIVIETO DI ACCESSO A CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER UN PERIODO DI DUE ANNI** decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza

Malè, 15.10.2024

IL PRESIDENTE  
- Lorenzo Cicolini -  
(documento firmato digitalmente)